



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE:	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1076/12
depositato il 13/08/2012

- avverso la sentenza n. 11/4/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:
DEL PRETE ANTONIO
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 4 84012 ANGRI SA

difeso da:
DOMINICI REMO MUNARI FRANCESCO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
INVITO PAGAMENT n° 2292 DOGANE DAZI INTERESSI 1998

- sull'appello n. 1248/12
depositato il 09/10/2012

- avverso la sentenza n. 6/3/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:
MURANO SPA
VIA CARLO POERIO 15 80121 NAPOLI NA

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1076/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

160

PRONUNCIATA IL:

4/11/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 NOV. 2013

Il Segretario

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1076/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30

MAGLIONE TOMMASO
VIA KAGOSHIMA 108 80127 NAPOLI NA

Atti impugnati:

AVVISO PAGAMEN. n° 4616 DOGANE DAZI 1997

- sull'appello n. 1249/12
depositato il 09/10/2012

- avverso la sentenza n. 7/3/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:

MURANO SPA
VIA CARLO FOERIO 15 80121 NAPOLI NA

difeso da:

MAGLIONE TOMMASO
VIA KAGOSHIMA 108 80127 NAPOLI NA

Atti impugnati:

INV.PAG. n° 4615 DOGANE DAZI 1997

- sull'appello n. 1535/12
depositato il 04/12/2012

- avverso la sentenza n. 62/3/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:

F.E.S.BA. S.R.L.
VIA D.CASTELLUCCIO 42 84133 SALERNO SA

difeso da:

MARENGO AVV.ALICE E/O FIORILLO AVV. VINCENZO
VIA LARIO 26 20159 MILANO MI

Atti impugnati:

INVITO PAGAMENT n° 1895 DOGANE DAZI 2000

- sull'appello n. 1/13
depositato il 03/01/2013

- avverso la sentenza n. 50/3/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:

FRESCO SHIP'S AGENCY & FORWARDING S.R.L.



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1076/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/11/2013

ore 09:30

BANCHINA RAFFAELLO ORSERO PORTO V 17028 BERGEGGI SV

difeso da:

MUNARI PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 15471 DOGANE DAZI 1998

- sull'appello n. 2/13
depositato il 03/01/2013

- avverso la sentenza n. 59/5/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto da l'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:

FRUTTITAL DISTRIBUZIONE SRL
VIA CESARE LOMBROSO 54 20137 MILANO MI

difeso da:

FRANCESCO MUNARI REMO DOMINICI
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 5844 DOGANE DAZI 1997
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 5846 DOGANE DAZI 1997

- sull'appello n. 3/13
depositato il 03/01/2013

- avverso la sentenza n. 57/5/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:

SOC.ITALI.IMPORT.BANANE E COMMERCIO PRODOTTI OLTREMARE
VIA FANTOLI 6/15 20138 MILANO MI

difeso da:

AVV. FRANCESCO MUNARI AVV. FRANCESCO DOMINICI
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 3647 DOGANE DAZI 1997
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 3649 DOGANE DAZI 1997
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 3650 DOGANE DAZI 1997

- sull'appello n. 40/13
depositato il 10/01/2013

Te



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1076/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/11/2013

ore 09:30

- avverso la sentenza n. 58/5/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparti:

POLI CARLO
VIA ALESSANDRO MANZONI 6 42041 BRESCELLO RE

difeso da:

MUNARI FRANCESCO REMO DOMINICI
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

POLI SANTE
BORGIO DELLA POSTA 12 43121 PARMA PR

difeso da:

MUNARI FRANCESCO REMO DOMINICI
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

POLI LUIGI
VIA BELLENTANI 5 43041 BEDONIA PR

difeso da:

MUNARI FRANCESCO REMO DOMINICI
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

POLI SANTE E F.LLI S.N.C. IN LIQUIDAZIONE
VIA DEL TAGLIO 5/A 43126 PARMA PR

difeso da:

MUNARI FRANCESCO REMO DOMINICI
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3647 DOGANE DAZI 1997

- sull'appello n. 445/13
depositato il 09/04/2013

- avverso la sentenza n. 66/3/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:

CASCONE VINCENZO
CORSO VITTORIO EMANUELE 79 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

difeso da:

STORTI ALESSANDRO
CORSO VITTORIO EMANUELE 79 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1076/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/11/2013

ore 09:30

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 071201101121662 DOGANE DAZI 2011

- sull'appello n. 446/13
depositato il 09/04/2013

- avverso la sentenza n. 108/5/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:

GIULIANO GAETANO SAS DI GIULIANO VINCENZO & C.
VIA VERDI 35 80027 FRATTAMAGGIORE NA

difeso da:

DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

INVITO A PAGAME n° 2584 DOGANE DAZI 1997
INVITO A PAGAME n° 2584 DOGANE DAZI 1998

- sull'appello n. 447/13
depositato il 09/04/2013

- avverso la sentenza n. 107/5/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparti:

CANU ADRIANA
VICOLO MATTEO BERTOLINIS 2 07100 SASSARI SS

difeso da:

DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU ALESSANDRA
VIA LUNA E SOLE 110 07100 SASSARI SS

difeso da:

DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU EMANUELA
VIA RODOLFO LANCIANI 4 00162 ROMA RM

difeso da:

DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1076/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/11/2013

ore 09:30

CANU MARCO
VIA VINCENZO BELLINI 22 07100 SASSARI SS

difeso da:
DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU MARCO
VIA ATTILIO DEFFENU 52 07100 SASSARI SS

difeso da:
DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU MARIA SPERANZA
VIA ATTILIO DEFFENU 52 07100 SASSARI SS

difeso da:
DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU PAOLO GIUSEPPE
VIA GAVINO PERANTONI SATTA 3 07100 SASSARI SS

difeso da:
DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU PIERPAOLO
VIA AMENDOLA 60 07100 SASSARI SS

difeso da:
DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU PIETRO GIUSEPPE
VIALE UMBERTO 123 07100 SASSARI SS

difeso da:
DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

F.LLI CANU DI FRANCESCO CANU & C. SNC
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CANU PAOLO GIUSEPPE
REG PREDDA NIEDDA STR 1 1 07100 SASSARI SS

difeso da:
DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

MARROSU MARIA ANTONIETTA



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1076/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/11/2013

ore 09:30

VIA ATTILIO DEFFENU 52 A 07100 SASSARI SS

difeso da:

DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

INVITO PAGAMENT n° 2287 DOGANE DAZI 1997
INVITO PAGAMEN n° 2288 DOGANE DAZI 1998

- sull'appello n. 451/13
depositato il 09/04/2013

- avverso la sentenza n. 76/3/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparti:

CANU ADRIANA
VICOLO MATTEO BERTOLINIS 2 07100 SASSARI SS

difeso da:

MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU ALESSANDRA
VIA LUNA E SOLE 110 07100 SASSARI SS

difeso da:

MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU EMANIJELA
VIA RODOLFO LANCIANI 4 00162 ROMA RM

difeso da:

MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU MARCO
VIA VINCENZO BELLINI 22 07100 SASSARI SS

difeso da:

MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU MARCO
VIA ATTILIO DEFFENU 52 07100 SASSARI SS

difeso da:

MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1076/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/11/2013

ore 09:30

VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU MARIA SPERANZA
VIA ATTILIO DEFFENU 52 07100 SASSARI SS

difeso da:
MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU PAOLO GIUSEPPE
VIA GAVINO PERANTONI SATTA 3 07100 SASSARI SS

difeso da:
MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU PIERPAOLO
VIA AMENDOLA 60 07100 SASSARI SS

difeso da:
MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU PIETRO
VIA GALILEO GALILEI 5 07100 SASSARI SS

difeso da:
MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

CANU PIETRO GIUSEPPE
VIALE UMBERTO 123 07100 SASSARI SS

difeso da:
MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

F.LLI CANU DI FRANCESCO CANU & C. SNC
REG PREDDA NIEDDA STR 1 1 07100 SASSARI SS

difeso da:
MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

MARROSU MARIA ANTONIETTA
VIA ATTILIO DEFFENU 52 A 07100 SASSARI SS

difeso da:
MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE



(segue)

VERULO GIOVANNA
VIA GALILEO GALILEI 5 07100 SASSARI SS

difeso da:
MUNARO PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 15471 DOGANE DAZI 1998

- sull'appello n. 454/13
depositato il 09/04/2013

- avverso la sentenza n. 77/3/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dal 'ufficio: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI SAVONA

controparte:
SIMBA FRANCE S.A.
BANCHINA R.ORSERO PORTO VADO 17028 BERGEGGI SV

difeso da:
MUNARI PROF. FRANCESCO E DOMINICI PROF. REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 15471 DOGANE DAZI 1998

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1076/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

04/11/2013

ore 09:30



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda trae origine da accertamenti della Guardia di Finanza di Roma su operazioni di importazione di banane da parte della società SIMBA, ritenute irregolari: sarebbero state cioè accertate operazioni commerciali tendenti ad aggirare la normativa riguardante le agevolazioni fiscali per l'importazione di tale prodotto, attraverso l'interposizione di altre società, tra le quali quelle che oggi figurano appellate.

Considerato che nell'anno di riferimento erano vigenti i certificati Agrim che consentivano notevoli agevolazioni doganali agli importatori (€ 75,00 a tonnellata anziché € 680,00), ma solo per contingenti di prodotti soggettivamente delimitati, la G. di F. avrebbe accertato che la soc. SIMBA, non ritenendo sufficiente per le proprie esigenze commerciali il contingente di prodotto acquisibile a condizioni agevolate tramite i propri certificati Agrim, interponeva nelle operazioni di importazione delle banane altri operatori in possesso di detti certificati, usufruendo così dell'agevolazione doganale. SIMBA comperava banane sul mercato libero, le rivendeva alle società titolari di certificato Agrim che le immettevano sul mercato europeo, rivendendole a SIMBA che le commercializzava. L'aggiramento della norma, se si ritiene sussistere una sostanziale provata interposizione, consiste nel fatto che le società cedenti (suddivise in diverse categorie tra vecchi e nuovi arrivati) hanno consentito ad altro soggetto, cioè SIMBA, che non avrebbe avuto titolo, di beneficiare di consistenti agevolazioni fiscali all'importazione: sostanzialmente, secondo la G. di F., la vendita avrebbe riguardato non tanto la merce, ma il certificato Agrim; infatti, come sopra detto, la soc. SIMBA, esauriti i propri certificati Agrim, che consentivano l'importazione di limitati quantitativi con agevolazione doganale, si sarebbe avvalsa di altri soggetti che sostanzialmente le avevano ceduto detti certificati, lucrando in parte anche loro della notevole differenza tra il dazio ordinario e quello agevolato, in quanto il risparmio fiscale dell'effettivo acquirente consentiva agevolmente di compensare i soggetti interposti. Quindi la ragione economica delle operazioni era proprio l'indebito risparmio fiscale, che consentiva di far figurare la vendita alla SIMBA ad un prezzo superiore a quello di acquisto da parte delle società, risultando irrilevante ai fini che qui interessano che si trattava di due soggetti giuridicamente autonomi.

Conseguentemente a questo assunto, la GDF redige PVC in data 15 e 23.03.2001, cui fa seguito l'inoltro di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica. Il procedimento penale si conclude -su richiesta del PM- con decreti di archiviazione 4 luglio e 12 dicembre 2008 per intervenuta prescrizione (per morte del reo per Cav. Orsero, titolare SIMBA).

Dopodiché l'Ufficio emette invito di pagamento a carico di tutte le società coinvolte (cartella per Cascone Vincenzo), che viene da esse impugnato presso la CTP di Savona, lamentando:

- 1 prescrizione per tutti in ogni caso del potere di accertamento ex art. 221 reg. CE 2193/92 (termine triennale), in particolare per le situazioni contabilizzate oltre i tre anni dalla redazione del PVC;
- 2 violazione art. 11 comma 5° d.lgv. 8.11.1990 n. 374 (mancata attivazione della procedura di avviso di rettifica, con sola notifica dell'invito al pagamento)
- 3 violazione art. 11 comma 5 bis del d. lgv. 374/90 (mancata allegazione all'invito di atti richiamati e non noti)
- 4 infondatezza nel merito non potendosi configurare frode nel comportamento delle società coinvolte e irrilevanza e/o non veridicità delle presunte prove richiamate dall'Ufficio, ancorché desunte dalla richiesta di archiviazione formulata dal PM.

Concludono con la richiesta di rifusione spese e condanna a risarcimento per la temerarietà della pretesa, nonché di sospensione.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1076/12 riun.

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:00



(segue)

L'Ufficio si costituisce e ribatte punto su punto insistendo per la correttezza della ripresa.

Vengono prodotte memorie e documentazioni.

La CTP di Savona, con le sentenze oggi impugnate, richiama il dettato dell'art. 84 comma 3 dpr 43/97 e accoglie i ricorsi assumendo che sia decorso il termine prescrizione per lo svolgimento dell'attività accertativa, basando il convincimento sul presupposto che il termine non poteva decorrere dal provvedimento conclusivo del procedimento penale, a causa del fatto che quest'ultimo è stato definito con decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione, provvedimento non suscettibile di passaggio in giudicato e conseguentemente per assenza di un reato su cui ci sia stata decisione dell'A.G..

Successivamente l'Ufficio presenta appello presso questa CTR avverso tutte le sentenze, originando i fascicoli RGA sottoindicati, oggi in discussione alla medesima udienza 04.11.2013, che possono essere tutti riuniti per l'evidente connessione oggettiva, tranne RGA 1345/12 (soc. Acerbisud) nel quale -essendo parte la curatela fallimentare della società- sono presenti aspetti peculiari e RGA 445/13 (Cascone) nel quale è impugnata cartella anziché invito a pagamento. Questa decisione riguarda i fascicoli riuniti.

L'Ufficio lamenta che l'interpretazione dell'art. 84 da parte dei primi giudici è erronea, atteso che la norma nel far decorrere il termine per la prescrizione dal provvedimento conclusivo del proc. penale non distingue la tipologia di tale provvedimento. Nel resto insiste come in controdeduzioni e memorie di primo grado.

Le società si costituiscono quasi tutte come da tabella sottostante:

P.V.C. elevato a SIMBA					
R.G.A			PROC. PENALE	ATTO IMPOSIT.	COSTITUZIONE
1076/2012	Del Prete Antonio;	P.V.C. 22/3/2001	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008	Invito a pagamento	COSTITUITO Appello incidentale
1248/2012	Murano Spa;	P.V.C. 22/3/2001	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008	Invito a pagamento	COSTITUITO
1249/2012	Murano Spa;	P.V.C. 22/3/2001	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008	Invito a pagamento	COSTITUITO
1345/2012	Acerbisud di Gervasio Natalino & C. sas in fallimento;	P.V.C. 22/3/2001	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008	Invito a pagamento	NON COSTITUITO
1535/2012	F.E.S.B.A srl;	P.V.C. 22/3/2001	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008	Invito a pagamento	COSTITUITO
2/2013	Fruttital Di	P.V.C.	2984/2001 ARCHIV.	Invito a pagamento	COSTITUITO Appello incidentale

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1076/12 riun.

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30



(segue)

SEZIONE

N° 01

	siribuzione srl;	22/3/2001	4/7/2008	gamento	
3/2013	Simba SpA;	P.V.C. 22/3/2001	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008	Inviti a pa- gamento	COSTITUITO Appello incidentale
40/2013	Poli Sante e f.lli in liqui dazione + altri;	P.V.C. 22/3/2001	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008	Invito a pa- gamento	COSTITUITO Appello incidentale
446/2013	Giuliano Gaetano sas di Giuliano Vincenzo & ;	P.V.C. 22/3/2001	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008	Invito a pa- gamento	COSTITUITO
453/2013	Cascone Be niamino	P.V.C. 22/3/2001	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008	Invito a pa- gamento	COSTITUITO
445/2013	Cascone Vincenzo	P.V.C. 22/3/2001	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008	Cartella esattoriale	NON COSTITUI- TO
PVC ELEVATO A Flli Canu					
451/2013	F.lli Canu di Francesco Canu &C snc + atri;	P.V.C. 15/3/2001	12140/200 ARCHIV. 12/12/2008	Invito a pa- gamento	NON COSTITUI- TI
454/2013	SIMBA France S.A.	P.V.C. 15/3/2001	12140/200 ARCHIV. 12/12/2008	Invito a pa- gamento	NON COSTITUI- TO
1/2013	Fresco Ship's A- gency & Forwarding	P.V.C. 15/3/2001	12140/200 ARCHIV. 12/12/2008	Invito a pa- gamento	COSTITUITO Appello incidentale

REG.GENERALE

N° 1076/12 riun.

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30



(segue)

SEZIONE

N° 01

447/2013	F.lli Canu di	P.V.C. 15/3/2001 (elevato a Flli Canu)	12140/200 ARCHIV. 12/12/2008	Inviti a pagamento	NON COSTITUITI
	Francesco anu & snc + altri	P.V.C. 22/3/2001 (elevato a Simba Spa)	2984/2001 ARCHIV. 4/7/2008		

REG.GENERALE

N° 1076/12 riun.

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30

Tutte le società insistono come in primo grado, e taluna formula appello incidentale in ordine al mancato riconoscimento della temerarietà della pretesa. In particolare:

Per soc. Murano, si evidenzia che tutto l'assunto dell'Ufficio si fonda su quanto argomentato dal PM ma non verificato in giudizio, per cui si tratta solo di affermazioni di una parte processuale; si evidenzia che tutte le operazioni poste in essere dalla società sono state svolte in autonomia contabile, ancorché non dimostrabile stante il lungo tempo trascorso; si evidenzia che la vicenda -della quale sostanzialmente non si discute la sostanza fattuale- dimostra solo che la normativa antimonopolistica promossa dalla UE non era produttiva di risultati, atteso che i piccoli importatori non avevano modo e strumenti operativi di inserirsi nel grande mercato delle banane ove operano poche grandi società di importazione e distribuzione, se non lucrando sull'unica fonte di reddito che era rappresentata dalla titolarità dei certificati Agrim.

Per soc. Fesba, vengono svolte difese analoghe a soc. Murano; in particolare, si evidenzia che la società si era avvalsa, per l'ottenimento dei certificati AGRIM, dalla soc. Castelletti di Roma per lo svolgimento delle operazioni doganali, e dello spedizioniere Freccero e Scotti, tutti regolarmente pagati dalla società e non da altri, e che non esistevano accordi pregressi con SIMBA, peraltro indimostrati.

Per soc. Poli, Prete, Del Fresco, Fruttital, viene posta in evidenza la rilevanza della data di invio della *notitia criminis* ai fini del momento interruttivo della prescrizione, viene evidenziato come tutte le spese della procedura di importazione siano state sopportate dalla società importatrice e viene proposto appello incidentale in ordine alla omessa pronuncia in tema di condanna dell'Ufficio per lite temeraria.

Per soc. Simba, in particolare viene espressa perplessità -oltre quanto al punto precedente- per il fatto che il procedimento penale si è concluso con decreto di n.d.p. per morte del reo, per cui non appare chiaro perché l'invito a pagamento sia a suo nome, tenuto oltretutto conto che con raccomandata 28.07.2008 la società Simba ha informato gli Uffici interessati e chiesto l'archiviazione del PVC del 15.03.2001. Viene evidenziato che procedimento penale per gli stessi fatti si è svolto presso il Tribunale di Verona, e si è concluso con sentenza dibattimentale 2735/2005 con formula assolutoria. Nel resto le difese sono assimilabili a quelle sopra viste, compresa la proposizione di appello incidentale.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti private presenti e l'Ufficio insistono come in primo grado.

In particolare vengono svolte le seguenti ulteriori considerazioni:



(segue)

Ufficio: va considerato che trattasi di due PVC, quindi i termini sono diversi a seconda che si tratti dell'uno o dell'altro. La soc. Murano ha sollevato eccezione di prescrizione decennale, ma la normativa che lo prevede (reg. 450/2008) non è mai stata applicabile, giacché non sono mai state emesse le norme di attuazione. Insiste sulla decorrenza del termine triennale dal pronunciamento in sede penale, perché anche se non si è in presenza di *res iudicata*, si tratta comunque di provvedimento definitivo cui segue una pubblicazione. E da questa decorrono i termini. Respinge le eccezioni di lesione del diritto di difesa, giacché la normativa è stata rispettata e comunque tutte le parti hanno organizzato difese puntuali. Precisa che il contraddittorio è in ogni caso garantito dalla esistenza del procedimento penale.

soc. Simba :

Sulla prescrizione triennale: insiste sul fatto che la tesi dell'Ufficio non è ammissibile; inoltre, se il proc. penale si conclude con un'archiviazione non è possibile trarre elementi utili dallo svolgimento dello stesso.

Gli elementi ora valorizzati dall'Ufficio sono gli stessi contenuti nel PVC ; afferma che si sarebbe dovuto procedere senza attendere l'esito del proc. penale e per questo motivo si debbono intendere decorsi i termini. Afferma che gli elementi valorizzati dalla Finanza per definire Simba quale "*burattinaio*" di altre società non sono veri, perché non è vero che le spese sono state sostenute da Simba pagando le società di servizi Castelletti e Freccero. Richiama la sentenza del tribunale di Verona che ha mandato assolti gli imputati e insiste nel resto come in atti.

Per soc. Fesba:

Si associa alla difesa espressa per soc. Simba; afferma che Fesba è stata all'oscuro di tutte le attività della Finanza e del PM fino al momento in cui ha ricevuto l'invito a pagare; che la Finanza non ha accertato nulla; che la contabilità è regolare, ed è stata esibita. Che a differenza di altri, la società dispone di tutta la documentazione attinente, e l'ha resa disponibile. Nel merito, che l'invito a pagare si fonda -nella fattispecie- su un atto improprio, giacché esso è di regola atto conclusivo di un procedimento pregresso, e cioè la procedura di revisione (qui non seguita), che consente la dialettica ed il contraddittorio. Afferma che l'unico caso in cui si è possibile emettere direttamente l'avviso di pagamento si verifica qualora esista una sentenza penale di condanna, la quale diviene prodromica per l'emissione dell'invito a pagare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti presenti, ritiene la causa matura per la decisione e -previa riunione sotto il n. RGA 1076/12 dei fascicoli RGA 1076/12, 1248/12, 1249/12, 1535/12, 1/13, 2/13, 3/13, 40/13, 445/13, 446/13, 447/13, 451/13, 454/13, è dell'avviso che i motivi di impugnazione formulati dall'Ufficio siano parzialmente fondati.

Le questioni trattate dalle difese delle parti, possono essere sintetizzate e decise come di seguito espresso:

>1) SUL FATTO CHE I TRE ANNI DECORRONO DAL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROC. PENALE, QUALUNQUE ESSO SIA (ANCHE PER PRESCRIZIONE):

Il motivo di impugnazione è fondato, per cui la causa andrà decisa nel merito, non affrontato dai primi giudici.

La Commissione ritiene che l'assunto a base del ragionamento logico- giuridico adottato dalla CTP, in base al quale il decreto di archiviazione per prescrizione non attiverebbe la proroga perché cancella il reato, non possa essere condiviso: l'art. 221 § 4 C.D.C. consente il differimento del termine triennale se "*l'obbligazione doganale sorge a seguito di un atto perseguibile penalmente*": in tal caso la comunicazione al debitore dell'atto di contabilizzazione dei diritti doganali può essere effettuata "*alle condizioni previste dalle disposizioni*

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1076/12 riun.

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30



(segue)

vigenti". Com'è noto, l'art. 84 c. 3 T.U.L.D. (nel testo modificato, a decorrere dallo 01/05/1991, dalla L. 29/12/1990, n. 428, art. 29 c. 1), nel caso in cui il mancato pagamento totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, posterga il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione triennale (stabilito in via generale dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili); sul punto, non si individuano motivi per dissentire dal recentissimo orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione Sez. Trib. Sentenza n. 8322 del 04/04/2013 e altre in essa richiamate) secondo cui l'azione dello Stato per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali, ove il loro mancato pagamento abbia causa da un reato, si prescrive, ai sensi dell'art. 84 cit. nel termine di tre anni decorrente dalla data in cui il decreto o la sentenza pronunciati nel procedimento penale siano divenuti irrevocabili, specificando che tale situazione si verifica quando sia definitivamente preclusa l'ulteriore perseguibilità del fatto come reato in forza di una qualsiasi pronuncia del giudice penale, ivi compresa quella di archiviazione del procedimento penale (cfr. Corte cass. 5 sez. 6.9.2006 n. 1995, in motivazione, punto 6; id. 5 sez. 20.9.2006 n. 20360) e di estinzione del reato per prescrizione (cfr. Corte cass. 1 sez. 10.8.1990 n. 8139; id. 5 sez. 22.9.2006 n. 20513; id. 5 sez. 20.3.2009 n. 6820; id. 5 sez. ord. 18.11.2009 n. 24336). L'assunto della Suprema Corte è da condividere anche ove si consideri che le disposizioni comunitarie richiamate (artt. 3, paragrafo 1, del Reg. CEE n. 1697/79 e 221 paragrafo 3, del Reg. CEE n. 2913/92) stabiliscono -con riferimento alla contabilizzazione dei dazi da esigere ex post- che la comunicazione al debitore dell'importo dovuto può avvenire anche dopo il termine di tre anni dalla data in cui è insorta l'obbligazione doganale allorché la mancata determinazione del dazio sia dovuta a causa di un atto "*passibile di azione giudiziaria*". Sul concetto di "*atto passibile di azione giudiziaria*" repressiva la cui definizione impinge la "*causa di reato*" della norma nazionale ("*atto perseguibile penalmente*" nella specificazione contenuta nella versione del 2000 del CDC) non può assolutamente farsi riferimento alle forme tassative e vincolanti previste dal nostro ordinamento e l'espressione contenuta nell'art. 3 del Reg. 1697/79 - secondo l'interpretazione fornita dal giudice comunitario (Corte di giustizia, sentenza 27.11.1991 C-273/90 Marco-Fell) va riferita a qualsiasi atto che obiettivamente considerato, integri una fattispecie *astrattamente prevista* come reato dal diritto penale nazionale. Ciò che viene in evidenza per l'attivazione dei termini prescrizionali non è - quindi - il risultato in sé delle indagini penali (cioè l'evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento, dalla quale i termini decorrono) quanto l'ipotesi delittuosa che sta alla base della *notitia criminis*, primo atto esterno che prefigura il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale (Cass. 12037/2008 punto 3 motiv.; Cass. 21377/06). Conclusivamente, il termine inizia a decorrere (ai sensi dell'art. 221 § 4 C.D.C. e dell'art. 84 c. 3 T.U.L.D.) dalla data in cui l'accertamento compiuto dal Giudice penale deve intendersi definito, e dunque se trattasi di provvedimenti destinati ad acquistare efficacia di giudicato, dal momento in cui gli stessi divengono irrevocabili ai sensi dell'art. 648 c.p.p., negli altri casi dalla data della pubblicazione del provvedimento del Giudice penale (artt. 409-411 c.p.p.).

>2) SUL FATTO CHE L'UFFICIO HA EMESSO INGIUNZIONE SENZA PREVIO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE:

Ad avviso del Collegio la procedura adottata dall'Ufficio è esente da irregolarità, e tale motivo di censura è infondato: in conformità e condivisione di giurisprudenza della Suprema Corte (tra le più recenti v. Cass. Sez. 5 n. 1575 del 2012 e n. 14509 del 2008, conforme), l'Amministrazione doganale è tenuta al rispetto del particolare procedimento di revisione previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 (e, in precedenza, di quello previsto dal poi abrogato D.P.R. n. 43 del 1973, art. 74) e dei corrispondenti termini di decadenza solo in ipotesi di attività di revisione in senso proprio (incidente cioè sulla qualificazione delle merci importate, in rapporto alle relative caratteristiche: circostanza non sussistente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1076/12 riun.

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30



(segue)

nell'odierna fattispecie, giacché tali elementi non sono oggetto di contestazione); non, invece, nelle ipotesi –come quella odierna- di rideterminazione o recupero del dazio causata da evenienze che, del tutto prescindendo dall'identificazione soggettiva ed oggettiva della merce nei suoi elementi fiscalmente rilevanti (quali i fatti penalmente perseguibili), non comportano alcuna ulteriore indagine sulla merce.

>3) SUL FATTO CHE LA NOTITIA CRIMINIS DEBBA ESSERE O MENO TRASMESSA ENTRO IL TRIENNIO DALL'AVVENUTA OPERAZIONE:

Una volta affermato quanto al punto precedente, deve, peraltro, ritenersi fondata la censura di parte privata sulla avvenuta decorrenza dei termini prescrizionali laddove si lamenta il fatto che sono state ricomprese nell'attività accertativa anche le operazioni svoltesi oltre tre anni addietro rispetto al deposito della *notitia criminis*. Deve, in effetti, convenirsi con le società parti in causa che, discostandosi da precedente orientamento, la più recente giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass. 9773/10, 22014/06 e 19193/06) venendo ad individuare nel combinato disposto dall'art. 221, parr. 3 e 4, reg. C.e.e. 2913/1992 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 3, la previsione di una causa di interruzione dell'ordinario decorso del termine di prescrizione, ha concluso che se è vero il principio affermato sopra al punto >1), è anche vero che tale principio è valido soltanto se, entro il triennio dall'effettuazione dell'operazione doganale, sia intervenuta formale comunicazione della *notitia criminis* all'Autorità giudiziaria (in tal senso, esplicitamente, vedi condivisibile Cass. 22014/06 e 19193/06). Infatti, diversamente, verrebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici ove fosse consentito di sanare ex post -attraverso una ipotetica previsione di una supposta illiceità penale della condotta- la mancata o tardiva attivazione da parte dell'Amministrazione nell'attività di controllo e/o nel trasmettere la denuncia di reati di cui venga a conoscenza in ragione del proprio ufficio nel corso della sua attività accertativa nei controlli "a posteriori". Conseguentemente, gli atti opposti dovranno essere dichiarati nulli per la parte in cui si riferiscono ad operazioni svolte (è l'effettuazione dell'operazione d'importazione che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria [Cass. n. 5493/1979]) oltre tre anni addietro rispetto alla trasmissione della *notitia criminis*.

>4) SULLA OPERATIVITA' DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE ex reg. 450/2008 :

Le parti private insistono sulla operatività del predetto termine. Il reg. CE 23 aprile 2008, n. 450, art. 68 comma 2, infatti, modificando sostanzialmente l'art. 221 c.d.c., ha fissato il nuovo termine di prescrizione per l'azione di accertamento doganale in dieci anni, in presenza di un atto perseguibile penalmente. Si afferma che la normativa comunitaria, pertanto, è tesa a recepire la necessità di un termine certo di prescrizione per l'azione di accertamento doganale, attraverso il quale si realizza la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del contribuente. Ma, correttamente, l'Ufficio evidenzia che ex art. 188 n.2 della stessa norma la prescrizione suddetta è applicabile dal momento dell'adozione delle disposizioni di applicazione, che non risultano esser state mai emesse prima che intervenisse l'abrogazione espressa del reg. CE 450/2008 da parte del reg. CE 952/2013, art. 286 n.1.

>5) SUI LA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

Sotto tale profilo, va osservato che il procedimento di revisione che determina la contabilizzazione "a posteriori" dei dazi, è –nella fattispecie- comunque superato dall'instaurazione del processo penale, che rende inutile, sul piano delle garanzie, una tale verifica. Non opera pertanto, in tale ipotesi, il principio, stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenza 18 dicembre 2008 (in C-349/07 Sopropè/Fazenda Pubblica) secondo cui va concesso all'importatore un termine, prima dell'attivazione della procedura di recupero, derivandone, in caso contrario, una violazione del diritto di difesa, perché l'esistenza di procedimento penale garantisce in via prioritaria tale diritto (v., conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1076/12 riun.

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:00



(segue)

n. 7836 del 2010). Va inoltre osservato che nella fattispecie le censure di parte non consentono l'individuazione di particolari preclusioni nel far valere diritti delle parti private, atteso che tutte le società hanno potuto tempestivamente elaborare dotte e accurate difese in sede contenziosa.

>6) SULLA CONFIGURABILITA', NELLA FATTISPECIE, DI ABUSO DEL DIRITTO:

Secondo l'Ufficio, atteso il contingentamento descritto in narrativa, si veniva a verificare un vero e proprio mercato parallelo di rivendita (di fatto) delle licenze di importazione dove le grandi imprese, una volta esauriti i quantitativi ad esse concesse, cercavano di "acquistare" licenze altrui per introdurre nel paese i prodotti in esubero a prezzo agevolato.

L'assunto è fondato, e sul punto le censure di parte privata non sono condivisibili.

All'epoca dei fatti, il contingentamento operava in concreto attraverso il rilascio di licenze all'importazione in favore degli operatori delle varie categorie nei limiti fissati per ciascuna di esse. Le importazioni operate fuori dal contingente erano assoggettate a dazi elevati. In particolare, l'art. 19 del Regolamento disponeva che la ripartizione del contingente avvenisse nel seguente modo: il 65% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali; il 30% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali; il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano cominciato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali. L'art. 2 del suddetto Regolamento destinava il contingente tariffario a tre diverse categorie di operatori e, più precisamente, ad operatori di categoria A, categoria B e categoria C, indicandone i requisiti al successivo art. 3. Per accedere a tale contingente gli operatori dovevano munirsi di apposita licenza "Cert. Import.". Il successivo articolo 13 prevedeva la possibilità che operatori di una determinata categoria potessero cedere i propri titoli ad altri operatori ma non erano ammesse cessioni tra operatori di categoria C ed operatori di categoria A e B.

>6a) L'assunto dell'Ufficio si basa sul fatto che le società cedenti (suddivise in diverse categorie tra vecchi e nuovi arrivati) hanno consentito ad altro soggetto, cioè SIMBA, che non avrebbe avuto titolo, di beneficiare di consistenti agevolazioni fiscali all'importazione: sostanzialmente, secondo la G.di F., la vendita avrebbe riguardato non tanto la merce, ma il certificato Agrim. Sul punto, la Commissione osserva che le società hanno sviluppato ampie difese tendenti a dimostrare l'inesistenza di accordi tra le società, tesi a conseguire lo scopo attribuito a Simba. Tanto, sul presupposto che tale dimostrazione –se accolta– sia sufficiente ad escludere l'intento elusivo.

>6b) La discussione va sintetizzata e ricondotta ai corretti termini: lo svolgimento storico dei fatti in realtà non è contestato dalle società; le difese tendono invece a dimostrare la legittimità delle operazioni svolte in sequenza fino a ricondurre in disponibilità di Simba contingenti di banane a costo di poco superiore a quello che avrebbero avuto scontando dazio agevolato, ma di molto inferiore a quello che avrebbero scontato a dazio pieno. Le modalità di acquisizione del prodotto non sono quindi in discussione; lo è, invece la loro legittimità. Punto successivo è considerare se la legittimità formale delle operazioni consenta di configurare o meno elusione attraverso abuso del diritto.

>6c) La risposta non può che essere –ad avviso di questo Collegio– affermativa della sussistenza dell'abuso: atteso il contingentamento suesposto si veniva così a verificare un vero e proprio mercato parallelo di rivendita delle licenze di importazione dove le grandi imprese, una volta esauriti i quantitativi ad esse concesse, cercavano di "acquistare" licenze altrui (rectius: cercavano di godere dei frutti delle licenze altrui, acquisendole di fatto) per introdurre nel paese i prodotti in esubero a prezzo agevolato. Come già statuito dalla Suprema Corte (sez. 5, n. 19827/2009 ; 14509/08) in consimili controversie -

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1076/12 riun.

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30



(segue)

ancorché si voglia ritenere apparentemente corretto e legittimo ciascun segmento negoziale nella sostanza economico/sociale- la complessiva operazione era rivolta a procurare benefici la cui concessione era contraria all'obbiettivo perseguito dalla normativa comunitaria essendo l'iter commerciale in realtà preordinato non ad una cessione (legittima) di banane ma ad una cessione di fatto (illegittima) di licenze (implicante la negoziabilità - vietata- dei titoli di importazione tra categorie non omogenee) che veniva ad alterare le prefissate quote di mercato.

>6d) Ne consegue che - una volta accertato che difettavano le condizioni per usufruire del dazio di favore - è evidente che il recupero della materia sottratta ad imposizione abbia finito per avvicinare nel concorso tutti coloro che avevano posto in essere operazioni finalizzate a scopo che sapevano o dovevano sapere destinato a eludere i limiti contingenti (operanti in concreto attraverso il rilascio di licenze all'importazione in favore degli operatori delle varie categorie nei limiti fissati per ciascuna di esse).

>6e) Quanto alla consapevolezza degli operatori, che adombrano anche la buona fede nello svolgimento dell'operazione, va osservato che il concetto del "sapevano o dovevano sapere" va rapportato al fatto che trattavasi di società operanti in ambito internazionale, che non potevano non conoscere le problematiche di mercato, i rischi connessi a particolari operazioni e le alee conseguenti (che potevano liberamente essere accettate o meno). Deve quindi ritenersi che le parti *sapessero o avrebbero dovuto sapere* che qualora si fosse potuto ritenere voluto un negozio vietato dalla legge, solo camuffandolo con l'apparenza di un negozio consentito, si sarebbe potuto configurare una simulazione; se si fosse potuto ritenere che fossero stati posti in essere negozi giuridici effettivi e reali ma che determinavano un aggiramento della legge si sarebbe potuto configurare la nozione di "frode alla legge", o di "abuso di diritto". Tale consapevolezza trova peraltro riscontro nelle difese di alcune società, che giungono a rifiutare qualsiasi addebito sostenendo che non si può far loro carico del fatto che la normativa comunitaria che tendeva ad evitare le concentrazioni a favore della libertà di mercato in realtà non poteva funzionare perché dimostratasi facilmente aggirabile. Sul punto va infine rilevato che anche il riferimento alla sentenza assolutoria emessa dal Tribunale Penale di Verona per analoga vicenda non può essere utilizzato per dimostrare l'assoluta estraneità a fatti consimili da parte di taluni operatori (Orsero Raffaello e Orsero Raffella [Simba]), atteso che il primo è stato assolto perché della gestione delle importazioni di banane si occupava la seconda (pag. 24 della sentenza), e la seconda è stata assolta con la formula sostanzialmente dubitativa di cui all'art. 530 comma 2 CPP (*"Orsero Raffaella ha, dal punto di vista materiale, indubbiamente contribuito alla realizzazione delle condotte incriminate. Tuttavia non vi è la prova di un accordo collusivo con....."* (pag.25 della sentenza).

>6f) Peraltro, non può nemmeno essere eccepito che i concetti inerenti l'abuso del diritto si siano sviluppati solo in epoche successive a quelle dei fatti oggi in discussione, atteso che l'**elemento finalistico** è ben presente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in materia di abuso a partire dalla sentenza CGCE, 27 ottobre 1981, causa 250/80, Anklagemyndigheden c. Hans Ulrich Schumacher, Peter Hans Gerth, Johannes Heinrich Gothmann e Alfred C. Töpfer (esportazione di una partita di grano in Gran Bretagna, ove -compiute le formalità di importazione- era stata ricaricata sulle stesse navi che l'avevano trasportata e rispedita in Germania, lucrando sussidi previsti nei confronti di coloro che avessero ceduto beni nei confronti degli Stati di nuova adesione); successivamente, inoltre, CGCE, 3 marzo 1993, causa C-8/92, General Milk Products GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas (prodotti lattiero-caseari in relazione ai quali venivano percepiti importi compensativi monetari erogati agli importatori di tali prodotti dalla Nuova Zelanda per neutralizzare gli effetti del mutamento dei cambi); e ancora 270 CGCE,

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1076/12 riun.

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30



(segue)

3 giugno 1992, causa C-45/90, Alberto Paletta e altri c. Brennet AG (Paletta II) (utilizzo illecito di certificati di malattia italiani per ottenere benefici pensionistici tedeschi).

>7) Tanto ritenuto e considerata assorbita qualsiasi altra questione (ivi compresi gli appelli incidentali), ad avviso del Collegio l'appello delle Dogane è parzialmente fondato: va accolto, tranne che relativamente alle ingiunzioni riferentisi ad operazioni svoltesi oltre tre anni addietro rispetto al deposito della *notitia criminis*, che vanno annullate giacché emesse fuori termini. Quanto alle spese, esse possono essere integralmente compensate, attesa la effettiva controvertibilità della questione e la reciproca parziale soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente l'appello delle Dogane, e, per l'effetto, in parziale riforma delle sentenze di primo grado, conferma le ingiunzioni tranne che nella parte riferita ad operazioni svoltesi oltre tre anni addietro rispetto al deposito della *notitia criminis*, parte che va annullata. Spese compensate per tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Genova il 04 novembre 2013

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 1076/12 riun.

UDIENZA DEL

04/11/2013 ore 09:30